



COMUNE di ULA TIRSO

Provincia di Oristano

Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

e-mail: info@comune.ulatirso.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 27 del 19/11/2015

OGGETTO:	Variazione al Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 20154 - 2017 relativa alla transazione causa Comune di Ula Tirso contro eredi Cossu.
-----------------	---

L'anno **DUEMILA QUINDICI** il giorno **Diciannove** del mese di **Novembre**, con inizio alle ore **18.00** nell'aula consiliare allestita presso il Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

La seduta è pubblica.

Sono intervenuti i sigg.:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
• OVIDIO LOI – SINDACO	X	
• CABONI OTTAVIO	X	
• COSSU ALESSANDRA	X	
• DESSI' GIOVANNI GABRIELE		X
• FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE	X	
• MARONGIU SILVIA	X	
• MARRAS GIUSEPPE	X	
• MURA ANDREA	X	
• PIRAS ANTONIO FRANCESCO	X	
• CASU ALDO		X
• COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA	X	
TOTALE PRESENTI /ASSENTI	9	2

Assiste il segretario comunale, **Dr. Pietro CARIA**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata aperta ed assume la Presidenza il **sig. Ovidio Loi - Sindaco** che invita i Consiglieri Comunali presenti a discutere il punto in oggetto.

IL SINDACO – PRESIDENTE

Illustra la proposta all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- a) Con ricorso depositato in cancelleria il 12 marzo 2008 e notificato il 18/04/2008 il Comune di Ula Tirso proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 01/08 emesso dal Tribunale di Oristano, nonché domanda riconvenzionale di accertamento e condanna dei sig.ri Cau Giovannina, Cossu Stefania e Cossu Carlo al pagamento delle somme che si asserisce sarebbero state indebitamente incassate dal rag. Cossu Antonio nell'esercizio della sue funzioni presso il Comune (ed entrate a far parte dell'asse ereditario dello stesso rag. Cossu) ed al risarcimento dei danni tutti patiti dallo stesso Comune ed ascrivibili alla condotta del funzionario deceduto, per le asserite irregolarità commesse, per l'esatta quantificazione dei quali si deduceva CTU.
- b) Con memoria difensiva depositata il 12/07/2008 si costituivano in giudizio i sig.ri Cau – Cossu che formulavano le seguenti conclusioni: *“In via pregiudiziale e/o preliminare, in accoglimento delle eccezioni sopra spiegate, - dichiarare il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza del Giudice adito in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dal Comune di Ula Tirso per essere competente la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Sardegna; - in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di cui sopra, dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dal Comune di Ula Tirso per essersi formato sul punto un precedente giudicato; - in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di cui sopra, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda riconvenzionale ex art. 1 legge 14 gennaio 1994 n. 20. - In caso di mancato accoglimento dell'eccezione di cui sopra, dichiarare la decadenza e/o l'improcedibilità della domanda riconvenzionale in quanto la medesima domanda viene formulata per la prima volta con l'atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo degli eredi Cossu e non è stata oggetto di alcun precedente tentativo di conciliazione fra le parti. - Comunque ed in ogni caso dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. nonché ogni altra prescrizione estintiva e/o presuntiva relativamente alle somme pretese dal Comune ed ai danni dallo stesso lamentati. -Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda riconvenzionale per carenza di interesse da parte del Comune di Ula Tirso e/o per l'intervenuta l'estinzione dell'obbligazione fatta valere in quanto è già stato effettuato il pagamento della somma richiesta agli eredi Cossu con la domanda riconvenzionale da parte di altro soggetto, in particolare da parte del Banco di Sardegna e del segretario comunale, dotto Sassu. - Nel merito Respingere la domanda riconvenzionale siccome infondata e comunque dichiarare già intervenuto il pagamento della somma richiesta agli eredi Cossu con la domanda riconvenzionale da parte di altro soggetto, in particolare da parte del Banco di Sardegna e del segretario comunale, dotto Sassu. - Sempre ed in ogni caso -- Confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1/08 opposto. - Con vittoria di spese ed onorari.*
- c) La causa RG 256/08 veniva istruita mediante produzioni documentali, prova per testi e CTU, all'udienza del 15 febbraio 2012 il Giudice del lavoro del Tribunale di Oristano pronunciava la sentenza 78/12 dando lettura del seguente dispositivo: *Il Giudice del lavoro del Tribunale di Oristano rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 1/2008 emesso a favore degli opposti. Condanna il Comune di Ula Tirso al pagamento delle spese che liquida nella*

complessiva somma di € 2500,00 oltre IVA cpa e addizionale al 12,50% e a quelle di CTU che liquida con separato provvedimento.

- d) Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 16 marzo 2012 e notificato il 31 marzo 2012, il Comune di Ula Tirso ritenendola ingiusta e formulando pertanto le seguenti conclusioni: *in via preliminare, previa declaratoria della giurisdizione del Giudice Ordinario in punto di domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Ula Tirso ed eventuale emanazione dei provvedimenti necessari o opportuni anche ai sensi dell'art. 353 c.p.c., riformare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in tema di domanda riconvenzionale proposta dagli opposenti"; nel merito, in via principale: dichiarare nullo, annullabile o privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 1/08 R.G. Lav. n.10/08, emesso dal Tribunale di Oristano, sezione Lavoro, in data 8.1.2008, notificato il 1.2.2008, e comunque disporre la revoca, con ogni conseguente statuizione. respingere ogni avversa domanda perché infondata; in via riconvenzionale (o -in subordine- quale eccezione riconvenzionale) accertare e condannare degli odierni opposti al pagamento delle somme indebitamente incassate dal Rag. Cossu (ed entrate a far parte dell'asse ereditario de quo) e/o al risarcimento di tutti i danni patiti dallo stesso Comune ed ascrivibili alla condotta del Funzionario deceduto per le irregolarità commesse nella misura di almeno € 83.447,56 o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e/o liquidati in via equitativa, con ogni conseguente pronuncia. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse fondata qualsivoglia ragione di credito degli eredi del Rag. Cossu, odierni opposti, nei confronti del Comune di Ula Tirso, disporre la compensazione delle relative somme con quanto dovuto dai suddetti eredi al Comune di Ula Tirso, con ogni conseguente pronuncia. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio.*
- e) Si costituivano in giudizio i sig.ri Cau – Cossu i quali contestavano le avverse domande e concludevano per il rigetto dell'appello. Con sentenza n° 336/2014 del 01/10/2014 la Corte d'Appello di Cagliari sezione lavoro così decideva: *accoglie l'appello proposto il 16 marzo 2012 dal Comune di Ula Tirso nei confronti di Giovannina Cau, Carlo Cossu e Stefania Cossu avverso la sentenza del Tribunale di Oristano in funzione di giudice del lavoro del 15 febbraio 2012 n.78; in riforma di tale sentenza, dichiara tenuto il Comune di Ula Tirso, in persona del sindaco in carica, a pagare a Giovannina Cau, Carlo Cossu e Stefania Cossu, in qualità di eredi di Antonio Luigi Cossu, euro 16.030,54 per i titoli di cui in motivazione, e dichiara tenuti gli stessi eredi a pagare al Comune di Ula Tirso euro 13.134,75 per il titolo di cui in motivazione, in proporzione alla quota ereditaria di ciascuno; per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Oristano in funzione di giudice del lavoro l'8 gennaio 2008 n. 1, e condanna il Comune di Ula Tirso, in persona del sindaco, a pagare a Giovannina Cau, Carlo Cossu e Stefania Cossu (a ciascuno in proporzione alla rispettiva quota ereditaria) complessivi euro 2.895,79, oltre alla rivalutazione monetaria secondo Istat ed agli interessi legali dal 6 luglio 2005 fino al saldo; compensa per un terzo le spese di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione dei restanti due terzi in favore degli appellati, che liquida in euro 8.504 per il primo grado ed euro 6.343 per il secondo grado.*
- f) Con ricorso depositato in cancelleria il 24/03/2015 e notificato il 10/04/2015 il Comune di Ula Tirso, previa deliberazione Giunta Comunale n° 13 del 17.03.2015, proponeva impugnazione per revocazione ex art 395 n° 4 c.p.c. avverso la sentenza 336/14 emessa dalla Corte di Appello di Cagliari in funzione di Giudice del lavoro e contestualmente formulava istanza di sospensione ex art 398 ultimo comma c.p.c., ed istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- g) Con ordinanza pronunciata in data 8 maggio 2015 la Corte d'Appello di Cagliari, sezione lavoro, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n° 336 del

01/10/2014.

h) Nelle more del giudizio di revocazione, RGN 96/L/2015, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle reciproche pretese e con il presente atto intendono regolamentare i propri rapporti con reciproche concessioni al fine di porre fine alla lite tra loro in corso, nel quale il Comune di Ula Tirso si obbliga a pagare in loro favore, ciascuno per i rispettivi diritti, la somma onnicomprensiva di euro 13.000,00 (tredicimila/00);

Vista la deliberazione Giunta Comunale n° 53 del 20.10.2015 con la quale è stato approvato lo schema di transazione in merito alla Causa Comune di Ula Tirso – Cau Giovannina, Cossu Stefania e Cossu Carlo;

Preso atto che con la stessa deliberazione è stato dato incarico al responsabile del Servizio amministrativo di provvedere alla liquidazione entro i termini indicati nella transazione, con i fondi di cui al capitolo 10180303 previa variazione al Bilancio di previsione nel quale sarà impinguato il capitolo di spesa relativo alle liti;

Ritenuto pertanto effettuare la variazione al Bilancio di Previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015 -2017;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti pervenuto in data 18.11.2015;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole regolarità contabile;

Dopo breve discussione durante la quale il capogruppo di minoranza Piras afferma che il suo gruppo voterà contro in quanto andare avanti nella causa è un obbligo per il rispetto della popolazione;

Con voti 7 voti favorevoli e 2 contrari (Piras e Cossu Luigia) espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- Di apportare al Bilancio di Previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015 -2017, per i motivi di cui in premessa, impinguando lo stanziamento del capitolo 10180303, parte spesa della somma di **€13.000,00** prelevata dai capitoli di bilancio come da prospetto allegato:

capitolo 10110501-1 Bilancio 2015	- € 1.500,00
capitolo 10120306-1 Bilancio 2015	- € 9.500,00
capitolo 10140503-1 Bilancio 2015	- € 2.000,00
capitolo 10180303-1 Bilancio 2015	+ €13.000,00

Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti conseguenti,
Con voti 7 voti favorevoli e 2 contrari (Piras e Cossu Luigia) espressi nelle forme di legge,

DICHIARA

ai sensi del quarto comma, dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria

VISTI I SEGUENTI PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

<p>T.U.E.L., art. 49 , I° comma Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.</p> <p>Il Resp. del Servizio Tecnico F.to Ing. <i>Giuliana Lupino</i></p> <hr/>	<p>T.U.E.L., art. 49 , I° comma Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.</p> <p>Il Resp. del Servizio Finanziario F.to Rag. <i>Franco Vellio MELAS</i></p> <hr/>
<p>T.U.E.L., art. 49 , I° comma Si esprime parere favorevole in merito alla Regolarità tecnico - amm.va.</p> <p>Il Resp. del Servizio Amm.vo <i>Dr. Pietro Caria</i></p> <hr/>	<p>T.U.E.L., art. 49 , I° comma Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.</p> <p>Il Resp. del Servizio Finanziario F.to Rag. <i>Franco Vellio MELAS</i></p> <hr/>

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal ____/2015, n.____.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria